

DOTT. GIANCARLO CASTORINA  
Notaio  
00136 ROMA - Via Rialto, 6  
Tel. 06.39031225 - Fax 06.39724116

Repertorio 60696

Rogito 6336 ==

== VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ==

==== DELLA "LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A." ====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilasei il giorno uno del mese di agosto in  
Roma, Via Adelaide Bono Cairoli n. 68, alle ore quindici e  
minuti cinquantacinque. =====

A richiesta della Spettabile: =====

- "LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A.", con sede in  
Roma, Via Rosa Garibaldi Raimondi n. 7, capitale sociale Euro  
516.400 interamente versato, codice fiscale e n. d'iscrizione  
al Registro delle Imprese di Roma 06824201005, R.E.A. n.  
993094. =====

Io Dott. GIANCARLO CASTORINA, Notaio in Roma, con studio  
in Via Rialto n.6, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili  
Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, oggi uno agosto  
duemilasei alle ore quindici e minuti cinquantacinque, mi so-  
no recato in Roma, Via Adelaide Bono Cairoli n. 68, per assi-  
stere elevando verbale alle deliberazioni dell'assemblea  
straordinaria della Società richiedente convocata per oggi in  
detto luogo per le ore quindici e trenta per discutere e de-  
liberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

Registrato all'Agenzia delle Entrate  
Ufficio di Roma I

H 8/8/2006  
N 10977  
Serie 1  
€ 108



1) modifica dei seguenti articoli dello statuto sociale =====

- art. 11 (organo amministrativo); =====

- art. 12 (rappresentanza legale). =====

===== - - - - =====  
comunicato agli azionisti con lettera del 27 luglio 2006 in-  
viato a mezzo telefax. =====

Entrato nella sala dove ha luogo l'Assemblea ho consta-  
tato la presenza al tavolo della presidenza del Dott. NARDUZZI  
EDOARDO, nato a Roma il 26 agosto 1964, dirigente d'azien-  
da, domiciliato per la carica in Roma, Via Rosa Garibaldi  
Raimondi n. 7, Presidente del Consiglio di Amministrazione  
della Società richiedente e che in tale qualifica e per desi-  
gnazione unanime dei presenti presiede l'odierna assemblea. =

Dell'identità personale del Dott. NARDUZZI EDOARDO io  
Notaio sono certo. =====

Il medesimo, su conforme decisione dell'assemblea, in-  
vita me Notaio a redigere il verbale dell'odierna assemblea e  
dà atto che sono rappresentati i seguenti Azionisti: =====

-----  
AZIONISTA AZIONI RAPPRESENTANTE ==

-----  
REGIONE LAZIO, con sede in 9.900 MARIO MICHELANGE  
Roma, LI, nato ad Ana-  
codice fiscale 80143490581 gni il 16 marzo =  
AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLE 1957 =====

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - 100 LUIGINA DI LIE- =

ASAP, con sede in Roma, GRO, nata a Gae-

codice fiscale 97303980581 ta il 3 gennaio =

1955 =====

-----

Totale 10.000 =====

Il Presidente dichiara e dà atto sono presenti nella sala dove si svolge la presente riunione: =====

- sono presenti nella sala dove si svolge la presente riunione entrambi gli azionisti titolari delle numero 10.000

(diecimila) azioni ordinarie del valore nominale di Euro

51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro) ciascuna in cui è

suddiviso il capitale sociale di Euro 516.400 (cinquecentosedicimilaquattrocento); =====

- esso Signor NARDUZZI EDOARDO - Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

Il Presidente dichiara che i Sindaci effettivi Signori

LAURI MAURIZIO, nato a Roma il 16 agosto 1962 e TOGNONI MA-

RIANNA, nata a Roma il 27 aprile 1965, intervengono alla pre-

sente adunanza collegati in teleconferenza. =====

Al riguardo il Presidente dà atto che: =====

- il collegamento in teleconferenza avviene mediante utilizzo

di apparecchiature telefoniche che consentono ai presenti di

essere uditi dai Sindaci collegati e a quest'ultimi di esse-

re uditi dai presenti e da me Notaio; =====



- il collegamento permette a tutti i presenti e ai Sindaci collegati in teleconferenza di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti; =

- è disponibile un apparecchio telefax attraverso il quale inviare documenti ai Sindaci collegati in teleconferenza e di riceverli; i Sindaci collegati in teleconferenza hanno a loro volta a disposizione un apparecchio telefax che consente loro di ricevere e di inviare documenti. =====

Io Notaio chiedo ai Sindaci LAURI MAURIZIO e TOGNONI MARIANNA se sentono chiaramente quanto avviene nella sala ove io Notaio mi trovo. =====

I predetti sindaci rispondono affermativamente e io Notaio e tutti i presenti siamo in grado di udire distintamente le loro voci. =====

Il Presidente dichiara altresì: =====

- di aver accertato l'identità e la legittimazione dei presenti; =====

- che sono state rispettate le norme per l'intervento in assemblea. =====

- che pertanto l'odierna assemblea è validamente costituita e idonea a trattare l'argomento di cui all'ordine del giorno.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e illustra all'assemblea i motivi per i quali ritiene opportuno modificare l'ultimo comma dell'art. 11 dello statuto ed aggiungere un terzo comma all' art. 12

dello statuto stesso, dando lettura del nuovo testo degli  
articoli predetti. =====

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presiden-  
te, all'unanimità dei voti favorevoli palesemente espressi, ==

===== d e l i b e r a =====

- di approvare la proposta del Presidente e quindi di modi-  
ficare gli articoli 11 e 12 dello statuto come segue: =====

===== "ARTICOLO 11 =====

===== (nuovo ultimo comma) =====

L'organo amministrativo può altresì nominare un Direttore Ge-  
nerale nonché uno o più Vicedirettori Generali nonché uno o  
più Direttori con funzioni tecniche o amministrative, sce-  
gliendoli anche fra persone estranee alla Società, determi-  
nandone i poteri, anche di rappresentanza, ed il compenso. ===

===== ARTICOLO 12 =====

===== (nuovo ultimo comma) =====

La rappresentanza della Società spetta altresì, ove nominati,  
al Direttore Generale, al Vicedirettore Generale ed ai Diret-  
tori con funzioni tecniche o amministrative, nei limiti delle  
attribuzioni ai medesimi conferite e/o di quanto stabilito  
nell'atto di nomina." =====

Il testo aggiornato dello Statuto si allega al presente  
verbale sotto la lettera "A". =====

L'assemblea dà infine mandato al Presidente del Consi-  
glio di Amministrazione perchè apporti alla sopra adottata



delibera le modificazioni formali eventualmente richieste in

sede di iscrizione, nonchè compia tutto quanto sia necessario

o opportuno per il buon esito dell'operazione stessa. =====

Non essendoci altro da deliberare il Presidente dichiara

esaurito l'ordine del giorno. =====

Il Componente mi esonera dal dare lettura dell'allegato.

Sono le ore sedici e minuti cinque. =====

E richiesto io Notaio ho compilato e ricevuto il pre-

sente verbale e ne ho dato lettura al Signor Presidente del-

l'Assemblea che da me interpellato lo approva dichiarandolo

conforme alla sua volontà e lo firma con me Notaio nei due

fogli bollati di cui consta, scritto in cinque pagine intere

ed in linee diciannove della presente in parte a macchina da

persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio. =====

F.to EDOARDO NARDUZZI =====

" GIANCARLO CASTORINA Notaio =====

Allegato "A"/Rogito 6336

STATUTO DELLA

"LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A."

ART. 1 E' costituita una Società per azioni denominata:

"LAit - LAZIO innovazione tecnologica S.p.A." in breve "LAit S.p.A."

ART. 2 - La Società ha sede legale in Roma.

Essa potrà istituire sedi secondarie, filiali ed agenzie sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - La durata della Società è fissata fino al 31 Dicembre 2099 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci, così come potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

ART. 4 - La Società ha per oggetto:

1) la realizzazione, l'organizzazione e la gestione del Sistema Informativo Regionale, di seguito denominato "SIR", quale insieme coordinato dei flussi informativi volti al migliore svolgimento delle funzioni della Regione Lazio, degli Enti Dipendenti Regionali e degli Enti Locali, nonché delle necessarie interconnessioni con altri sistemi informativi locali e nazionali, pubblici e privati, istituito con la Legge Regione Lazio del 3 Agosto 2001 n. 20 (Norme per la promozione della costituzione della Società Regionale per l'Informa-



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.'.



tica), pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 13 Agosto 2001 n. 22 S.o. n. 5, ed in attuazione dell'art. 32 della Legge Regionale 6 Agosto 1999 n. 14 e successive modificazioni, al fine di favorire lo sviluppo dell'informatizzazione degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione Regionale nonché di assicurare l'accesso telematico dei cittadini, degli operatori e degli utenti alle informazioni ed ai servizi di competenza regionale, nonché il supporto informativo per la gestione dello Sportello Unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, di cui all'art. 83 della L.R. 14/1999 e successive modifiche, e per la gestione di analoghi procedimenti adottati in applicazione delle leggi di semplificazione amministrativa;

2) più in generale, l'acquisto, la vendita, l'elaborazione, la produzione, la coproduzione, la realizzazione, la commissione, l'utilizzazione diretta e indiretta, per proprio conto e per conto di terzi, in ogni forma e con qualsiasi procedimento tecnico, di reti informatiche, parti di esse, terminali, domini e siti Internet, portali, pagine Web e files, sia in Italia che all' estero; .

3) l'acquisto, la vendita, l'adattamento e l'utilizzo di qualsiasi supporto tecnico informatico, come computers e files in tutti i formati esistenti, nonché la creazione, lo sfruttamento, il noleggio, la locazione ed il commercio di beni materiali ed immateriali comunque inerenti l'informatica



ed i servizi da prestare attraverso di essa;

4) la fornitura, la vendita ed il coordinamento di servizi di consulenza nei suddetti campi di attività, attraverso Internet o altri mezzi di comunicazione a distanza, e/o informatica;

5) la produzione, la creazione, l'acquisizione, il commercio e la pubblicazione di ricerche, testi, libri, riviste, periodici e, più in generale, l'attività editoriale anche attraverso reti informatiche ovvero altro mezzo di comunicazione a distanza, per conto proprio o di terzi, quali enti pubblici e privati, il tutto con espressa esclusione della pubblicazione di giornali quotidiani e di tutte le altre attività di cui alla Legge 5 Agosto 1981 n. 416 e sue successive modifiche ed integrazioni;

6) la prestazione ad enti pubblici e privati, imprese e professionisti, di servizi di supporto logistico, quali la locazione ed il noleggio di impianti, macchinari e programmi informatici, servizi di recapito, il noleggio di attrezzature e quant'altro necessario per la prestazione di servizi informatici in ogni forma;

7) l'acquisto, la gestione, la licenza e la cessione di marchi, brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale e/o industriale nei settori di cui sopra;

8) la messa a disposizione di amministrazioni pubbliche in genere (ed in particolare della Regione Lazio o degli enti



pubblici operanti nell'ambito del suo territorio) e dei privati di tutti i beni ed i servizi informatici che verranno richiesti alla Società, a condizione che tali beni e servizi siano forniti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di scelta del contraente da parte di figure soggettive pubbliche o altre amministrazioni aggiudicatrici, e comunque in misura non preponderante rispetto alle attività di cui al punto 1);

9) la stipula della Convenzione con la Regione Lazio prevista dall'art. 3 L.R. 20/2001 e di tutti gli atti modificativi successivi necessari od opportuni. Il tutto con espressa esclusione di ogni tipo di attività riservata dalla Legge 23 Novembre 1939 n. 1815 a liberi professionisti iscritti in appositi albi, e con l'obbligo pertanto di avvalersi, se del caso, dell'opera di liberi professionisti a ciò abilitati. Al solo fine del raggiungimento del suddetto oggetto sociale, la Società potrà compiere tutte le operazioni ad esso inerenti, e così quelle mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di mutui, la concessione di ipoteche, fideiussioni ed altre forme di garanzia, perché a favore di terzi determinati che contraggano con la Società, e dunque con espressa esclusione della concessione delle suddette garanzie a favore del pubblico in genere; assunzione di interessenze, quote e partecipazioni in altre società o ditte aventi scopi analoghi o affini in Italia e all'estero, purchè nei limiti previsti dal-


l'art. 2361 c.c., nonché la stipulazione di contratti di associazione in partecipazione sia in qualità di associante che di associato, di associazioni temporanee di imprese.

Le attività strumentali di cui al comma precedente saranno svolte nel rispetto delle vigenti leggi in materia ed in misura tale da non snaturare l'oggetto principale di cui al primo comma, escludendo la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, l'intermediazione finanziaria ed il collocamento di titoli sul mercato mobiliare, nonché tutte le attività di cui al D.L.vo 24 Febbraio 1998 n. 58 (testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria).

ART. 5 - Il capitale sociale è di Euro 516.400,00 (cinquecentosedicimilaquattrocento/00), diviso in numero 10.000 (diecimila) azioni nominative ordinarie del valore nominale di Euro 51,64 (cinquantuno/64) ciascuna.

Possono essere emesse azioni privilegiate e obbligazioni anche convertibili in azioni.

I soci possono effettuare a favore della Società versamenti facoltativi di denaro a titolo di finanziamento con obbligo di rimborso. Tale acquisizione deve essere effettuata in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia ed alle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio. La misura degli interessi deve essere determinata per iscritto. Si conviene fin d'ora che per sopperire ad eventuali future esigenze finan-



*[Firma manoscritta]*

*[Firma manoscritta]*

ziarie della Società i soci potranno effettuare finanziamenti facoltativi a titolo gratuito o versamenti di somme in conto aumento capitale, infruttiferi di interessi. Il titolo del versamento deve risultare in apposita posta del bilancio di esercizio. Le anticipazioni di denaro effettuate dai soci alla Società in conto capitale si presumono improduttive di interessi.

ART. 6 - Ai sensi dell'art. 2 L.R. 20/2001, possono partecipare al capitale della Società enti dipendenti regionali ed enti locali.

Ai sensi dell'art. 2 L.R. 20/2001, alla Regione Lazio è comunque riservata la titolarità di un numero di azioni avente un valore nominale non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale, e ciò anche in caso di aumento del capitale sociale.

Nel rispetto di quanto previsto nei precedenti commi, le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi a titolo oneroso.

Il socio che, pur nel rispetto dell'art. 2 L.R. 20/2001 e di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo, intende alienare a titolo oneroso in tutto o in parte le proprie azioni a soggetti estranei deve comunicare tale sua intenzione agli altri soci per mezzo di lettera raccomandata A.R., indicando le modalità ed il corrispettivo del trasferimento, nonché il soggetto a cui intende trasferire le azioni

stesse.


Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento di tale lettera senza che alcun socio abbia manifestato la volontà di acquistare le azioni offertegli, queste potranno essere trasferite al soggetto indicato nella proposta ed alle condizioni riportate nella stessa.

Ove un socio o più soci manifestino la volontà di acquistare le azioni offerte, queste verranno trasferite a chi ne avrà fatto richiesta, alle condizioni riportate nella proposta; in caso di richiesta da parte di più soci, le azioni offerte verranno loro trasferite in proporzione al valore di quelle da ciascuno di essi possedute; le azioni che risulteranno eventualmente inopstate potranno essere trasferite all'estraneo nei termini della proposta originaria.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di costituzione sulle azioni di diritto di pegno o di usufrutto.

ART. 7 - L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria.

Essa è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata A.R., fax, e-mail, o comunque con ogni mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a ciascun socio presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci, contenente l'elenco delle materie da trattare, nonché il luogo, il giorno e l'ora



The stamp is circular and contains the text "SALVATORE" and "S. CARLO" around the perimeter. There is a handwritten signature over the stamp.

dell'adunanza, nella sede sociale o altrove, purchè in Italia.  
L'anzidetto avviso potrà fissare anche il giorno per la seconda convocazione, che tuttavia non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità anzidette, l'Assemblea s'intenderà validamente costituita ove sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipino la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma. precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti all'assemblea.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario, che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire ade-

guatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell' avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.


Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, in modo tale che il relativo verbale possa essere da questi redatto e sottoscritto.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART. 8 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza dei quali sarà presieduta da persona designata dagli intervenuti.

ART. 9 - L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea ordinaria, in seconda convocazione, delibera qua-



A large, stylized handwritten signature is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp with the text 'SOCIETA' S.p.A.' and 'CASSA DI RISERVA'.

lunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Essa dev'essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze ai sensi dell'art. 2364 c.c..

L'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione;
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.




ART. 10 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione. In caso di Consiglio di Amministrazione, questo deve essere composto da un numero dispari di membri, e comunque non inferiore a tre membri, anche non soci, come stabilirà l'assemblea all'atto della nomina.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi o per il periodo inferiore che stabilirà l'Assemblea in sede di elezione; essi sono rieleggibili e potranno essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, anche senza giusta causa, salvo in tal caso il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 2, lett. e), L.R. 20/2001 e dell'art. 2449 C.C., e nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto regionale, alla Regione Lazio è riservata la facoltà di nominare un numero di amministratori proporzionale alla quota di partecipazione della Regione Lazio al capitale nominale della Società, e precisamente:

- in caso di amministratore unico, esso verrà nominato dalla Regione Lazio;
- se la partecipazione della Regione Lazio è inferiore al 70% (settanta per cento) del capitale sociale, è riservata alla stessa la facoltà di nominare almeno i due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- se la partecipazione della Regione Lazio è compresa fra il 70% (settanta per cento) ed il 90% (novanta per cento) del



capitale sociale, è riservata alla stessa la facoltà di nominare almeno i quattro quinti dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

- se la partecipazione della Regione Lazio è superiore al 90% (novanta per cento) del capitale sociale, è riservata alla stessa la facoltà di nominare tutti gli "amministratori, qualunque sia il numero dei componenti del C.d.A..

ART. 11 - L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, e più segnatamente ha facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione di qualsiasi bene sociale, che ritenga opportuni o necessari per l'attuazione e per il raggiungimento degli scopi sociali, in Italia come all'estero.

L'Organo Amministrativo potrà, quindi, a titolo esemplificativo e non tassativo, acquistare aziende commerciali e beni mobili ed immobili per lo svolgimento dell'attività sociale, permutarli ed alienarli; effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanza; rinunciare ad ipoteche legali; contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, società, Istituti di Credito, Banche ed Enti di qualsiasi specie che esercitino il credito ordinario, fondiario, agrario ed industriale, consentendo iscrizioni, riduzioni e cancellazioni di ipoteche volontarie e legali, privilegi e trascrizioni per divieti sia presso le Conservatorie dei RR.II., che presso le Cancellerie di Tribunali; compiere qualsiasi o-



perazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato ed in particolare presso Banche, con prelevamento, anche allo scoperto e nei limiti degli affidamenti, con esonero per tutti i detti Enti, Banche ed Uffici da ogni responsabilità; nominare avvocati e procuratori ad negotia e ad lites; nominare arbitri e transigere qualsiasi controversia.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, in tutto o in parte, fatta eccezione per quelle di cui agli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis C.C., a uno o più dei suoi membri, stabilendo i limiti della delega.

L'organo amministrativo può altresì nominare un Direttore Generale nonché uno o più Vicedirettori Generali nonché uno o più Direttori con funzioni tecniche o amministrative, scegliendoli anche fra persone estranee alla Società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e il compenso.

ART. 12 - La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire la rappresentanza legale anche ad uno o più dei suoi membri; in tal caso la rappresentanza legale spetterà al o ai membri delegati ed al Presidente del Consiglio stesso congiuntamente o disgiuntamente tra di loro, come stabilirà l'Assemblea all'atto del-



la nomina.

✓ La rappresentanza della Società spetta, altresì, ove nominati, al Direttore Generale, al Vicedirettore Generale ed ai Direttori con funzioni tecniche o amministrative, nei limiti delle attribuzioni ai medesimi conferite e/o di quanto stabilito nell'atto di nomina.

ART. 13 - Il Consiglio di Amministrazione si riunirà presso la sede sociale o in luogo diverso, purchè in Italia, indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo riterrà opportuno. Il Consiglio si riunirà altresì quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei suoi membri.

ART. 14 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata a.r. da spedire a ciascun Amministratore ed ai Sindaci Effettivi almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima, o telefax da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

Il Consiglio si riterrà validamente costituito e potrà validamente deliberare, anche se non convocato come sopra, qualora siano intervenuti tutti gli Amministratori in carica ed i

Sindaci Effettivi.

ART. 15 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.


Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri in carica.

I Consiglieri non possono farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, per qualsiasi motivo, anche di quest'ultimo, il Consiglio nominerà il Presidente della riunione. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato nello stesso modo. I processi verbali delle sedute consiliari sono firmati dal Presidente e dal Segretario, ed esse si possono tenere anche in videoconferenza.

ART. 16 - All'Organo Amministrativo, oltre al rimborso delle spese incontrate nello svolgimento della sua funzione, potrà essere riconosciuto un compenso mensile o annuo; detto compenso sarà determinato di anno in anno dall'Assemblea sulla base dell'andamento economico-finanziario dell'attività sociale, e la decisione relativa dovrà risultare da verbale trascritto in apposito libro tenuto ai sensi degli artt. 2215 e 2216 c.c..

Per l'Organo Amministrativo potrà essere accantonata annual-

A large, stylized handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp. The stamp contains the text "CARLO FU ERMANO SALVATORE" around the perimeter and a central emblem. The signature overlaps the stamp.

mente l'indennità di fine rapporto nella misura che sarà determinata dall'Assemblea, e la decisione relativa dovrà risultare da verbale trascritto in apposito libro tenuto ai sensi degli artt. 2215 e 2216 c.c.; in dipendenza di ciò, l'Assemblea potrà decidere di effettuare accantonamenti del compenso annuo di ogni singolo amministratore per l'indennità da erogare agli stessi per la cessazione del mandato di cui al 3° comma art. 70 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917, evidenziando l'accantonamento in un'apposita voce del passivo denominata "fondo accantonamento indennità di fine rapporto amministratori" o altra equipollente.

ART. 17 - Il Collegio Sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi, tra cui il Presidente, e da due supplenti, eletti anche tra non soci, nominati dall'assemblea stessa che ne determinerà i compensi; i Sindaci nominati durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un Revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Re-


gistro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'Assemblea, nel nominare il revisore o i revisori, ne determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 2, lett. e), L.R. 20/2001 e dell'art. 2458 C.C., e nel rispetto delle modalità previste dallo statuto regionale, alla Regione Lazio è riservata la facoltà di nominare un numero di sindaci proporzionale alla quota di partecipazione della Regione Lazio al capitale nominale della Società, e precisamente:

- se la partecipazione della Regione Lazio è inferiore al 70% (settanta per cento) del capitale sociale, è riservata alla stessa la facoltà di nominare almeno due sindaci effettivi ed almeno un sindaco supplente nel caso in cui il Collegio Sindacale sia composto da tre membri effettivi, ovvero almeno tre sindaci effettivi ed almeno un sindaco supplente nel caso il Collegio Sindacale sia composto da cinque membri effettivi;
- se la partecipazione della Regione Lazio è superiore al 70% (settanta per cento) del capitale sociale, è riservata alla stessa la facoltà di nominare tutti i sindaci effettivi ed almeno un sindaco supplente, nel caso in cui il Collegio Sindacale sia composto da tre membri effettivi, ovvero almeno



quattro sindaci effettivi ed almeno un sindaco supplente nel caso il Collegio Sindacale sia composto da cinque membri effettivi.

ART. 18 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno ed alla loro scadenza l'Organo Amministrativo provvederà alla redazione nei modi di legge del bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni, quando lo richiedano particolari esigenze ai sensi dell'art. 2364 c.c..

ART. 19 - Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato dall'Assemblea, detratta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire il fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti secondo la deliberazione che verrà adottata dall'Assemblea.

L'Assemblea potrà, inoltre, decidere di non ripartire gli utili e di accantonarli in un apposito fondo di riserva.

ART. 20 - Qualora in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si addivenga allo scioglimento della Società, l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

ART. 21 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

*Roberto Nelyi Guadagnoli*





Copia conforme all'originale con la quale collazionata con-  
corda. =====

La presente copia consta di venticinque pagine. =====

Roma, otto agosto - duemilasei. =====

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature is highly stylized and cursive. The stamp is circular with a star in the center and some illegible text around the perimeter.

